

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1691

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

CONSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1993

Sequestro e confisca di patrimoni sospetti

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento estende l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale anche ai soggetti ritenuti abitualmente dediti al compimento di reati contro la pubblica amministrazione.

La formulazione della norma riprende quella dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, per la individuazione dei soggetti cui la disposizione è applicabile, riprende le espressioni usate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (definizione dei soggetti pericolosi), e dall'articolo 61, numero 7, del codice penale (sui «motivi di lucro»).

È sembrato superfluo prevedere una disciplina specifica per l'applicazione della nuova ipotesi di misura di prevenzione dal momento che la nuova disciplina null'altro sarebbe stata che una pedissequa ripetizione di quella già operante per gli altri soggetti a norma di altre disposizioni di legge.

È sembrato superfluo anche qualsiasi richiamo alle locuzioni contenute nell'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che fanno discendere la sequestrabilità e la con-

fiscabilità dei beni dalla mancata giustificazione della legittima provenienza e dalla loro sproporzione rispetto al reddito dichiarato (o alla attività economica svolta).

Una formula pressochè analoga a quella del citato articolo 12-*quinqies* compare infatti, ora (a seguito della modifica introdotta con la legge 24 luglio 1993, n. 256), anche nelle previsioni della legge 31 maggio 1965, n. 575: delle quali, appunto, si propone qui una estensione di applicabilità.

La scelta di introdurre una nuova ipotesi di misura di prevenzione tiene conto delle risultanze del dibattito parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, delle indicazioni contenute nel parere del Consiglio superiore della magistratura del 27 ottobre 1993 e delle negative accoglienze parlamentari alle altre soluzioni proposte sul tema, dal Governo, fin dal settembre 1992 (inserimento di una misura di prevenzione *sui generis* collegata alla pendenza processuale; inserimento di una nuova ipotesi di sequestro del *tantundem*; previsione di una nuova fattispecie di reato modellata su quella dell'articolo 12-*quinqies* del citato decreto-legge n. 306 del 1992).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, si applicano, in quanto compatibili, a coloro che, per la condotta e il tenore di vita e sulla base di elementi di fatto rappresentati anche dalla circostanza di essere condannati o sottoposti a procedimento penale per delitti determinati da motivi di lucro, devono ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di una delle attività delittuose previste dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, primo periodo, del codice penale.